



Informazioni per i pensionati residenti all'estero

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026

www.pv.at



Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Pensionsversicherungsanstalt (PVA)
Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1020 Wien
Telefon: +43 (0)5 03 03
Website: www.pv.at
E-Mail: pva@pv.at

Verlags- und Herstellungsort: PVA, Wien

Druck: PVA, Wien

Stand: Jänner 2026, 1. Auflage

Titelbild: © istockphoto.com/skynesher

Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Eine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Die Expert*innen der Pensionsversicherung können individuelle Fälle beurteilen und auf Fragen eingehen.

Contenuto

Assegnazione della pensione – comunicazioni scritte	4
La comunicazione	4
La decisione	4
Versamento della pensione	5
Versamento in tutto il mondo.....	5
Pagamenti speciali	6
Aliquota di rendimento.....	6
Disposizioni speciali	6
Tassazione della pensione.....	7
Obbligo fiscale limitato	7
Cittadini dell'UE/SEE e cittadini svizzeri	7
Convenzione contro la doppia imposizione (CDI)	8
Assicurazione sanitaria	9
Residenza in uno Stato membro dell'UE o del SEE o in Svizzera	9
Residenza in uno Stato membro della convenzione.....	10
Iscrizione all'assicurazione sanitaria austriaca.....	11
Comunicazione sull'adeguamento della pensione	12
Disposizioni speciali relative alle pensioni di anzianità.....	13
Reddito supplementare durante il percepimento della pensione di anzianità.....	13
Disposizioni speciali relative alla pensione assicurativa a lungo termine,	
al pensionamento anticipato e alla pensione per lavori pesanti	14
Soppressione della pensione	14

Ripresa dell'erogazione	14
Passaggio alla pensione di anzianità	15
Disposizioni speciali relative alla pensione di invalidità e di inabilità professionale ..	16
Pensione parziale.....	16
Richiesta di proroga	17
Rivalutazione	17
Revoca della pensione	17
Pensioni di reversibilità	18
Pensioni per vedove e vedovi	18
Segnalare una variazione di reddito	18
Disposizioni speciali relative alle pensioni per vedove e vedovi.....	19
Pensione per orfani	22
Disposizioni speciali relative alle pensione per orfani.....	23
Indennità	24
Assegno familiare.....	25
Importo.....	26
Sospensione della pensione	27
Contributo assistenziale.....	28
Cambio di residenza	29
Certificato di esistenza in vita	30
Obbligo di presentazione.....	30
Istruzioni per la segnalazione	31
Informazioni e consulenza	32

Gentili pensionati,

ora fate parte della vasta cerchia di persone di cui ci prendiamo cura.

Poiché il percepimento della pensione comporta diversi diritti e doveri, è particolarmente importante che siate informati sulle basi giuridiche. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente opuscolo.

Su richiesta, possiamo inviarLe questo opuscolo anche in lingua inglese. Le traduzioni in inglese, francese, italiano, croato, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, ceco, turco e ungherese sono disponibili su Internet all'indirizzo → www.pv.at/bestellung.

La presente edizione si basa sulle leggi in vigore dal 1 gennaio 2026.

Inoltre, il personale qualificato dell'ufficio regionale di Vienna e in alcuni Paesi è a vostra disposizione nelle giornate di consulenza appositamente dedicate ai pensionati residenti all'estero per fornire informazioni dettagliate e consulenze individuali.

In qualità di società di servizi orientata al cliente, il nostro obiettivo è quello di assistervi in modo rapido e senza complicazioni burocratiche, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge.

La Vs. Pensionsversicherung

Assegnazione della pensione – comunicazioni scritte

La comunicazione

Qualora tramite una comunicazione Lei sia stato concesso un anticipo sulla pensione, ciò significa che non sussistono ancora i requisiti per la determinazione definitiva della pensione. Ci impegniamo tuttavia a concludere la procedura di accertamento il più rapidamente possibile e a comunicare la nostra decisione.

La decisione

Il diritto alla pensione viene stabilito con una decisione. La presente decisione acquista efficacia legale se non viene impugnata entro 3 mesi dalla sua notifica.

La decisione (la comunicazione) è un documento. Dimostra che Lei percepisce una pensione dall'assicurazione pensionistica legale austriaca.

Si consiglia pertanto di conservare con cura il presente documento.

Versamento della pensione

Il **versamento** della pensione avviene **in via posticipata**, il primo giorno del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo, il versamento della pensione sarà effettuato in modo tale che sia disponibile entro l'ultimo giorno lavorativo precedente.

Il **versamento** della pensione avviene sempre **a favore del beneficiario della pensione** stesso.

Versamento in tutto il mondo

La pensione viene versata tramite Deutsche Post AG, mediante transazione elettronica, su un conto corrente pensionistico o su un conto comune presso un istituto finanziario di Sua scelta (in Austria o all'estero).

Non effettuiamo versamenti tramite assegno.

Qualora in futuro desideri modificare il tipo di versamento, La preghiamo di comunicarcelo tempestivamente.

Pagamenti speciali

Oltre alla pensione, nel mese di **aprile** e **ottobre di ogni anno** è previsto un versamento straordinario, che corrisponde all'importo della pensione versata per il mese di aprile o ottobre, comprensivo dell'assegno familiare.

Aliquota di rendimento

Il **primo versamento straordinario spetta solo in misura proporzionale**, qualora nel mese in cui è previsto tale versamento e nei 5 mesi precedenti non sia stata percepita la pensione per tutto il periodo. L'importo del versamento straordinario si riduce di un sesto per ogni mese civile in cui non viene percepita la pensione.

Disposizioni speciali

Per le pensioni di reversibilità si applica la seguente disposizione speciale: se la persona deceduta percepiva già una pensione, anche i mesi in cui ha percepito tale pensione sono considerati ai fini del calcolo della pensione di reversibilità. Ciò significa che in questi casi probabilmente non si applica l'aliquota di rendimento (ad esempio, data di riferimento della pensione personale 1 agosto 2025, decesso il 31 agosto 2025, data di riferimento della pensione di reversibilità 1 settembre 2025).

Tassazione della pensione

Obbligo fiscale limitato

Le persone che non sono residenti né domiciliate in Austria o che non si trovano in Austria per un periodo superiore a sei mesi sono soggette a obbligo fiscale limitato.

L'imposta sul reddito da pensione è determinata secondo le disposizioni della legge relativa all'imposta sul reddito. La detrazione per reddito unico, per genitori single e le franchigie non devono essere prese in considerazione.

Cittadini dell'UE/SEE e cittadini svizzeri

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e i cittadini svizzeri possono essere considerati contribuenti pienamente soggetti a imposta se il loro reddito principale proviene dall'Austria. A tal fine, è necessario presentare una richiesta all'ufficio delle imposte per gli anni solari trascorsi.

Le pensioni attualmente percepite continuano tuttavia a essere soggette alle norme fiscali applicabili ai contribuenti pienamente soggetti a imposta.

Convenzione contro la doppia imposizione (CDI)

Le convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) servono ad evitare la doppia tassazione in più Stati. Le CDI distribuiscono i diritti di tassazione tra gli Stati. Conformemente agli accordi stipulati con i singoli Paesi per evitare la doppia imposizione, le pensioni trasferite all'estero sono soggette a tassazione una sola volta. L'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate dall'Austria è disponibile sul sito web del Ministero federale delle finanze all'indirizzo → www.bmf.gv.at.

Qualora una CDI preveda la tassazione nel Paese di residenza (estero) e quindi la pensione sia esente da imposta in Austria, prima di modificare il regime fiscale è necessario presentare un certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale estera (modulo ZS-QU1).

Assicurazione sanitaria

L'assicurazione sanitaria obbligatoria è generalmente legata al luogo di residenza. Nel caso in cui un/a pensionato/a risieda all'estero, non è automaticamente assicurato/a dall'assicurazione sanitaria austriaca.

Residenza in uno Stato membro dell'UE o del SEE o in Svizzera

Fanno fede le disposizioni in materia contenute nel Regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel Regolamento (CEE) n. 574/72, nonché, dal 1 maggio 2010, nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento (CE) n. 987/2009.

Conformemente alle disposizioni vigenti, Lei e i Suoi familiari avete diritto alle prestazioni dell'assicurazione sanitaria obbligatoria da parte dell'**ente assicurativo** del Suo **Stato di residenza**, se in tale Stato **percepите** anche una **pensione**.

Qualora nel Paese di residenza non sussista **alcun diritto pensionistico** e nessun altro Stato membro dell'UE o del SEE o la Svizzera siano competenti per l'erogazione dell'assicurazione sanitaria, l'**assicurazione sanitaria austriaca** si fa carico dei **costi** delle prestazioni. **Le prestazioni materiali** (ad es. cure mediche) sono concesse in via provvisoria dall'**ente assicurativo sanitario obbligatorio** nel **Paese di residenza** (conformemente alle disposizioni di legge vigenti).

Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi anche all'ente previdenziale o assicurativo competente nel proprio Paese di residenza.

Residenza in uno Stato membro della convenzione

Le norme relative all'assicurazione sanitaria per i pensionati dipendono dalla rispettiva **convenzione** in materia di **sicurezza sociale**. Non tutte le convenzioni contengono disposizioni relative all'assicurazione sanitaria. Attualmente esistono accordi di questo tipo con: **Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Tunisia e Turchia**.

Qualora risieda in uno di questi Paesi e **non** percepisca una **pensione** conformemente alla legislazione locale, **l'assicurazione sanitaria austriaca si farà carico dei costi** delle prestazioni. **Le prestazioni materiali** (ad es. cure mediche) sono concesse in via provvisoria dall'**ente assicurativo sanitario obbligatorio** nel **Paese di residenza** (conformemente alle disposizioni di legge vigenti).

Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi anche all'ente previdenziale o assicurativo competente nel proprio Paese di residenza.

Iscrizione all'assicurazione sanitaria austriaca

Per poter usufruire delle prestazioni a carico dell'assicurazione sanitaria austriaca è necessario registrarsi presso l'ente assicurativo austriaco competente e richiedere la relativa iscrizione presso l'ente assicurativo del Paese di residenza.

Al momento dell'iscrizione all'assicurazione sanitaria austriaca, **da ogni pensione** (ad eccezione delle pensioni per orfani) viene **detratto un contributo per l'assicurazione sanitaria**.

Pensione non percepita nel Paese di residenza

Nel caso in cui Lei risieda in uno Stato membro dell'UE o del SEE, in Svizzera, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Tunisia o Turchia, **l'iscrizione** all'assicurazione sanitaria austriaca avviene **solitamente in modo automatico** nell'ambito della **procedura di determinazione della pensione**.

Percepimento di una pensione nel Paese di residenza

Nel caso in cui Lei **risieda** in uno dei **Paesi** sopra indicati, **percepisca** una **pensione** da tale Paese e abbia diritto alle prestazioni materiali ai sensi della legislazione di tale Paese, **non sarà possibile iscriversi all'assicurazione sanitaria austriaca**.

Comunicazione sull'adeguamento della pensione

Le pensioni austriache sono soggette ad aumento il 1 gennaio di ogni anno. L'aumento (adeguamento) Le sarà comunicato separatamente.

Le pensioni con data di riferimento a partire **dal 1 gennaio 2025** saranno ripartite proporzionalmente al **50%** dell'importo dell'aumento calcolato al momento del primo aumento delle pensioni nel gennaio 2026.

Le pensioni con data di riferimento al 31 dicembre 2024 saranno adeguate a partire dal 1 gennaio 2026 come di consueto, con l'intero importo dell'aumento (100%).

Questa disposizione **non si applica** all'**indennità di riabilitazione**, che **non** sarà quindi **aumentata** negli anni solari **2026 e 2027**.

Disposizioni speciali relative alle pensioni di anzianità

Reddito supplementare durante il percepimento della pensione di anzianità

Al momento del pensionamento non è necessario cessare l'attività lavorativa alla data di decorrenza del diritto alla pensione di anzianità. A prescindere dal percepimento di una pensione di anzianità, è possibile esercitare senza restrizioni un'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria a partire dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.

Disposizioni speciali relative alla pensione assicurativa a lungo termine, al pensionamento anticipato e alla pensione per lavori pesanti

Soppressione della pensione

La pensione assicurativa a lungo termine, la pensione anticipata e la pensione per lavori usuranti vengono generalmente sospese a partire dal giorno di inizio di un'attività lavorativa svolta anche all'estero prima dell'età pensionabile ordinaria, se il **reddito** mensile (lordo) derivante da tale attività supera il limite minimo di **551,10 €** (aggiornato al 2026). Tuttavia, la pensione viene sospesa per la prima volta se l'importo consentito superato nell'anno solare supera il 40 % della soglia minima mensile (importo consentito superato = 40 % di 551,10 €).

Ripresa dell'erogazione

Una pensione soppressa riprende a essere erogata secondo i precedenti termini il giorno in cui non viene più esercitata alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma con un reddito superiore alla soglia minima.

Per poter ricevere nuovamente il versamento della pensione, La preghiamo di informarci immediatamente. A tal proposito, si prega di osservare anche le nostre istruzioni relative alla segnalazione (vedere *„Istruzioni per la segnalazione“* → *pagina 31*).

Passaggio alla pensione di anzianità

Una pensione di anzianità anticipata viene **automaticamente** convertita in una pensione di anzianità il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, per l'importo dovuto fino a quel momento.

Non è quindi ammissibile una domanda di pensione di anzianità in caso di esistenza di una pensione di anzianità anticipata.

Per informazioni dettagliate, si prega di contattare i nostri collaboratori.



© istockphoto.com/AleksanderNakic

Disposizioni speciali relative alla pensione di invalidità e di inabilità professionale

Pensione parziale

L'esercizio di un'attività lavorativa parallela al percepimento di una pensione di invalidità/inabilità professionale può comportare una riduzione della pensione e una revisione dell'invalidità/inabilità lavorativa.

Qualora il reddito derivante dall'attività lavorativa superi la soglia minima mensile di **551,10 €** (aggiornata al 2026), la pensione può essere erogata nel mese in questione come **pensione parziale**.

Qualora il reddito mensile complessivo (= somma della pensione lorda e del reddito derivante dall'attività lavorativa) superi l'importo lordo di **1.599,99 €**, la prestazione pensionistica viene **ridotta di un importo compensativo**.

La pensione parziale viene ridefinita per i seguenti motivi:

- » a ogni nuova assunzione di un'attività lavorativa
- » su richiesta specifica del beneficiario della pensione

Inoltre, le fluttuazioni di reddito nei singoli mesi di percepimento della pensione vengono compensate da una perequazione annuale d'ufficio.

Richiesta di proroga

Se durante il periodo di percepimento di una pensione di invalidità o di inabilità professionale a tempo determinato non si verifica alcun miglioramento dello stato di salute, si consiglia di presentare una relativa domanda già tre mesi prima della cessazione della prestazione, al fine di evitare, per quanto possibile, un'interruzione del percepimento della pensione.

Rivalutazione

Qualora sia prevedibile un miglioramento dello stato di salute, in questi casi può essere disposta una nuova valutazione, indipendentemente dal diritto alla pensione di invalidità o di inabilità professionale.

Revoca della pensione

Le pensioni concesse per invalidità permanente o inabilità professionale devono essere revocate se lo stato di salute del/la pensionato/a è migliorato al punto tale che non sussistono più i requisiti necessari per la concessione della prestazione.

L'esercizio di un'attività lavorativa può comportare anche una revisione dell'invalidità o dell'inabilità professionale e, di conseguenza, la revoca della prestazione.

Una volta raggiunta l'età pensionabile ordinaria, la revoca non è più consentita.

Pensioni di reversibilità

Le pensioni di reversibilità spettano, al soddisfacimento dei requisiti, al coniuge superstite (anche divorziato), al partner superstite unito civilmente e ai figli del genitore deceduto.

Pensioni per vedove e vedovi

L'importo della pensione di reversibilità è compreso tra lo **0** e il **60%** della pensione a cui aveva o avrebbe avuto diritto il coniuge deceduto (partner superstite unito civilmente).

Segnalare una variazione di reddito

Gli aumenti o le diminuzioni del reddito individuale possono comportare una modifica dell'importo della pensione di reversibilità. In caso di variazioni di reddito, le nuove determinazioni vengono effettuate d'ufficio e anche su richiesta specifica.

Disposizioni speciali relative alle pensioni per vedove e vedovi

Durata della pensione di reversibilità

A partire dal 1 gennaio 1988, la legge prevede per determinati gruppi di persone solo una pensione di reversibilità temporanea, qualora non siano soddisfatti ulteriori criteri.

Proroga dopo la scadenza del termine

Qualora la pensione di reversibilità sia stata concessa solo fino alla scadenza dei 30 mesi solari successivi al decesso dell'assicurato/a, occorre tenere presente quanto segue:

- » Se al momento della sospensione è presente un'invalidità, il diritto alla pensione sussiste per tutta la durata dell'invalidità (senza tutela professionale o se non è più possibile il reinserimento nel mercato del lavoro generale o in caso di inabilità professionale).
- » Tuttavia, la richiesta di proroga deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sospensione.
- » Una richiesta di proroga presentata in ritardo sarà respinta.

Nel caso in cui Lei ritenga di essere invalido, Le consigliamo di **richiedere la proroga della pensione di reversibilità prima della scadenza dei 30 mesi solari.**

Liquidazione

In caso di **nuovo matrimonio**, la pensione di reversibilità viene liquidata con un importo pari a 35 volte l'importo mensile della pensione (senza indennità compensativa).

Se una pensione di reversibilità concessa a tempo determinato viene revocata a causa di un nuovo matrimonio, non spetta alcuna liquidazione.

Ripresa dell'erogazione

La pensione di reversibilità viene ripristinata su richiesta se il secondo (o successivo) matrimonio è cessato a causa del **decesso** del coniuge e se si trattava di un diritto **a tempo indeterminato** a tale pensione.

Il ripristino della pensione di reversibilità può essere richiesto anche se il secondo (o successivo) matrimonio è stato sciolto per **divorzio** o **annullamento**. È importante notare che il **richiedente non deve essere l'unico o il principale responsabile** del divorzio (annullamento).

Il diritto matura il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma non prima del primo giorno del mese successivo alla scadenza di due anni e mezzo dalla sospensione della pensione.

Alla pensione di reversibilità ripristinata devono essere computati la pensione di reversibilità dovuta dal nuovo matrimonio, gli assegni di mantenimento e i redditi che spettano al/la vedovo/a in virtù del matrimonio sciolto o annullato o che gli/le spettano a titolo accessorio. **Una pensione di reversibilità concessa a tempo determinato non può essere ripristinata.**

Opuscolo

Pensione di reversibilità



Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito web e nell'opuscolo → www.pv.at/PV121 (tedesco).

Pensione per orfani

La pensione per orfani deriva fondamentalmente dalla pensione a cui aveva o avrebbe avuto diritto il genitore deceduto al momento del decesso (40 % orfano di un genitore, 60 % orfano di entrambi i genitori).

Sono considerati minori i soggetti **fino** al compimento del **18 anno di età**, purché siano soddisfatti gli altri requisiti:

- » **figli** e i **figli adottivi** dell'assicurato/a
- » **figliastri**, se vivono stabilmente con l'assicurato/a

Fino al compimento del **18 anno di età** è irrilevante che il figlio eserciti già una professione o sia ancora in fase di formazione.

I figli che hanno **compiuto 18 anni** hanno diritto alla pensione per orfani solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

I nipoti non hanno diritto alla pensione per orfani.

Disposizioni speciali relative alle pensione per orfani

Proroga

La proroga della pensione per orfani deve essere richiesta entro tre mesi dal compimento del 18 anno di età, affinché non si verifichi alcuna interruzione del diritto.

Cessazione del diritto

Qualora vengano meno i requisiti per la concessione, la pensione per orfani viene revocata alla fine del mese (con sospensione del versamento) in cui si è verificato il motivo della revoca. In caso di sopravvenuta cessazione dello stato di inabilità professionale, la pensione per orfani continua a essere erogata fino alla fine del mese successivo alla notifica della decisione.

Opuscolo

Pensione per orfani



Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito web e nell'opuscolo → www.pv.at/PV122 (tedesco).

Indennità

Qualora il periodo di attesa non sia stato rispettato e la persona deceduta abbia maturato almeno un mese contributivo, al coniuge superstite o al partner superstite unito civilmente e, in parti uguali, ai figli (se riconosciuti) spetta, in sostituzione della pensione, un'indennità una tantum.

Allo scadere del periodo di attesa, in assenza di beneficiari aventi diritto, l'indennità spetta, in ordine di precedenza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta, purché conviventi, non a carico e prevalentemente sostenuti economicamente da quest'ultima.



Assegno familiare

Il diritto all'assegno familiare spetta ai beneficiari di una **pensione individuale**.

Sono considerati minori i seguenti soggetti di **età inferiore ai 18 anni**, purché siano soddisfatti gli altri requisiti:

- » **figli e i figli adottivi**
- » **figliastri**, se vivono stabilmente con l'assicurato/a
- » **nipoti**, se convivono stabilmente con l'assicurato/a, sono a suo carico e hanno la residenza comune nel territorio nazionale o se si applica la normativa dell'Unione

In determinati casi, l'assegno familiare può essere percepito anche per i figli di **età superiore ai 18 anni**:

- » per studi scolastici, universitari o professionali (al massimo fino a 27 anni)
- » per la partecipazione all'anno di volontariato sociale, all'anno di volontariato per la tutela dell'ambiente, al servizio commemorativo o al servizio sociale e di pace (al massimo fino a 27 anni)
- » per la durata dello stato di inabilità professionale, se tale stato è insorto prima del compimento del 18 anno di età o prima della scadenza del periodo di cui ai due punti precedenti

La **proroga** dell'assegno familiare **deve essere richiesta** entro tre mesi dal compimento del 18 anno di età, affinché non si verifichi alcuna interruzione del diritto.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti per la concessione, il versamento dell'assegno familiare viene sospeso alla fine del mese in cui si è verificato il motivo della sospensione o, in caso di cessazione dello stato di inabilità professionale, alla fine del mese successivo alla notifica della decisione.

Importo

L'assegno familiare ammonta a **29,07 €** lordi mensili per ogni figlio.

Opuscolo

Assegno familiare



Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito web e nell'opuscolo → www.pv.at/PV155 (tedesco).

Sospensione della pensione

In determinate circostanze, la pensione viene sospesa. Con questo si intende che il diritto alla pensione rimane invariato, ma la pensione non viene erogata fintantoché sussistono determinati impedimenti.

La pensione è sospesa per la durata di una **pena detentiva superiore a un mese**. I familiari che non sono complici del reato hanno diritto, su richiesta, a una parte della pensione.

Disposizione speciale: la pensione non viene sospesa se la pena detentiva viene scontata sotto forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (braccialetto elettronico).

In determinate circostanze, la pensione può essere sospesa in caso di **soggiorno all'estero**.

Contatto



Per ulteriori informazioni, rivolgersi al personale dell'ente previdenziale. I nostri recapiti sono disponibili qui di seguito → www.pv.at/kontakt

Contributo assistenziale

In caso di residenza abituale nel territorio nazionale e di percepimento di una prestazione di base (ad es. pensione) o di cittadinanza austriaca (o di una cittadinanza equiparata a quella austriaca), è possibile avere diritto a un contributo assistenziale previa presentazione di domanda e soddisfacimento degli altri requisiti. Il contributo assistenziale è suddiviso in sette livelli a seconda delle esigenze di assistenza richieste.

Opuscolo

Contributo assistenziale



Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito web e nell'opuscolo → www.pv.at/PV301 (tedesco).

Se sono soddisfatti determinati requisiti, il contributo assistenziale può essere concesso anche ai pensionati residenti all'estero.

Cambio di residenza

In caso di cambio di residenza, La preghiamo di comunicarcelo immediatamente e di inviarci una conferma di registrazione o cancellazione. In caso di trasferimento della residenza in un altro Paese, potrebbero verificarsi modifiche relative all'imposta sul reddito, all'assicurazione sanitaria o ad altre disposizioni simili.

Certificato di esistenza in vita

Obbligo di presentazione

Per il versamento delle pensioni ai pensionati residenti all'estero è necessario presentare **una volta all'anno** un certificato di esistenza in vita.

Per le seguenti categorie di persone **non è necessario presentare** un certificato di esistenza in vita:

- » Pensionati **residenti** in **Germania** la cui pensione austriaca viene versata in Germania
- » Pensionati **residenti** in **Croazia** che percepiscono una pensione austriaca e una croata

Sito web

Pensionsversicherung Österreich



Per informazioni dettagliate sul certificato di esistenza in vita, consultare il sito → www.pv.at/Lebensbestaetigung.

Istruzioni per la segnalazione

Le disposizioni di legge obbligano tutti i beneficiari e i richiedenti a segnalare tempestivamente qualsiasi modifica relativa al diritto alle prestazioni, all'importo delle prestazioni o al luogo di residenza.

Per sapere quali modifiche è importante segnalare, quali sono i termini da rispettare e come effettuare correttamente la segnalazione, si prega di consultare la nostra scheda informativa, disponibile anche in diverse lingue.

Sito web

Pensionsversicherung Österreich



Per informazioni dettagliate sulle norme di segnalazione, consultare il sito → www.pv.at/Meldepflichten.

Con una segnalazione tempestiva è possibile evitare importi in eccesso. La segnalazione può essere presentata a qualsiasi ufficio dell'Assicurazione pensionistica. Si prega di notare che in caso di segnalazione tardiva, sarà richiesto di restituire gli importi in eccesso.

Informazioni e consulenza

Per qualsiasi richiesta o domanda relative alla pensione, siamo a disposizione nei giorni feriali dal lunedì al mercoledì dalle 7:00 alle 15:30, il giovedì dalle 7:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 7:00 alle 15:00 (ora locale) al numero +43 (0)5 03 03.

Si prega di inviare le richieste per iscritto a

Pensionsversicherung Österreich

Ufficio regionale di Vienna

Friedrich-Hillegeist-Straße 1

1020 Vienna, Austria

È anche possibile inviare un'e-mail all'indirizzo → pva-lsw@pv.at.

Per ulteriori informazioni e consulenza è possibile partecipare alle **giornate di consulenza** dell'Assicurazione pensionistica che si tengono nei seguenti Paesi:

Croazia, Germania, Italia, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria

Si prega di portare con sé un documento di identità (ad es. patente di guida, passaporto, carta d'identità) all'appuntamento.

Informazioni aggiornate in materia pensionistica, nonché luogo e orario delle giornate di consulenza sono disponibili sul sito Internet → www.pv.at.

La decisione (la comunicazione) contiene il Suo numero di assicurazione. Si prega di indicare questo numero di assicurazione in tutta la corrispondenza. In questo modo sarà più facile individuare il fascicolo e potremo evadere la richiesta il più rapidamente possibile. Si prega di indicare questo numero di assicurazione in tutta la corrispondenza. In questo modo sarà più facile individuare il fascicolo e potremo evadere la richiesta il più rapidamente possibile.

Attenzione!

Queste informazioni generali non possono sostituire una consulenza personale. I collaboratori dell'Assicurazione pensionistica sono a Sua disposizione in tutti gli uffici regionali. Gli indirizzi e i numeri di telefono sono disponibili sul sito web all'indirizzo → www.pv.at/kontakt.

Per informazioni sulle nostre giornate internazionali di consulenza, consultare il sito
→ www.pv.at/InternationaleSprechtage.

Si prega di portare con sé un documento di identità (ad es. patente di guida, passaporto, carta d'identità) all'appuntamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
→ www.pv.at.